REGOLAMENTO (UE) 2022/1091 DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 2022

recante modifica del regolamento (UE) 2022/109 che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio ([1]) fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione.

(2) Il regolamento (UE) 2022/109 ha fissato un totale ammissibile di catture (TAC) provvisorio per il gamberetto boreale (*Pandalus borealis*) nella divisione CIEM 3a (Kattegat/Skagerrak), in attesa della pubblicazione del parere scientifico corrispondente formulato dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare ("CIEM»), che è stato pubblicato il 9 maggio 2022. Conformemente al verbale concordato delle consultazioni in materia di pesca tra l'Unione e la Norvegia per lo Skagerrak per il 2022, l'Unione ha tenuto consultazioni bilaterali con la Norvegia in merito al livello delle possibilità di pesca definitive per il gamberetto boreale nelle divisioni CIEM 3a e 4a est per il 2022. L'Unione e la Norvegia hanno concordato un TAC pari a 7 712 tonnellate nelle divisioni CIEM 3a e 4a est, di cui 5 398 tonnellate devono essere assegnate alla divisione CIEM 3a.

(3) Il regolamento (UE) 2022/109 ha fissato a zero i TAC provvisori per lo spratto (*Sprattus sprattus*) nelle divisioni CIEM 3a (Kattegat/Skagerrak), 2a (Mare di Norvegia) e nella sottozona CIEM 4 (Mare del Nord) per il periodo dal 1º luglio 2022 al 30 giugno 2023, in attesa della pubblicazione dei pareri scientifici corrispondenti forniti dal CIEM, che sono stati pubblicati il 9 maggio 2022. Conformemente al verbale concordato delle consultazioni in materia di pesca tra l'Unione, la Norvegia e il Regno Unito per il 2022, l'Unione ha tenuto consultazioni trilaterali con la Norvegia e il Regno Unito in merito al livello delle possibilità di pesca definitive per lo spratto nelle divisioni CIEM 3a e 2a e nella sottozona CIEM 4 per il periodo dal 1º luglio 2022 al 30 giugno 2023. L'Unione, la Norvegia e il Regno Unito hanno concordato un TAC pari a 12 570 tonnellate per la divisione CIEM 3a e a 56 120 tonnellate per la divisione CIEM 2a e la sottozona CIEM 4.

(4) Il regolamento (UE) 2022/109 ha fissato un TAC pari a 550 tonnellate per lo spratto nelle divisioni CIEM 7d e 7e (Manica) per il periodo dal 1º gennaio 2022 al 30 giugno 2022. Per il periodo dal 1º luglio 2022 al 30 giugno 2023, il CIEM ha pubblicato i suoi pareri scientifici il 9 maggio 2022. Conformemente al verbale concordato delle consultazioni in materia di pesca tra il Regno Unito e l'Unione europea per il 2022, l'Unione ha tenuto consultazioni bilaterali con il Regno Unito in merito al livello delle possibilità di pesca per lo spratto nelle divisioni CIEM 7d e 7e per il periodo dal 1º luglio 2022 al 30 giugno 2023. L'Unione e il Regno Unito hanno concordato un totale ammissibile di catture pari a 9 200 tonnellate per le divisioni CIEM 7d e 7e.

(5) Il regolamento (UE) 2022/109 ha fissato a zero il TAC per l'acciuga (*Engraulis encrasicolus*) nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della divisione 34.1.1 del Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (Copace) per il periodo dal 1º luglio 2022 al 30 giugno 2023, in attesa del parere scientifico per tale periodo. Il CIEM formulerà il suo parere per tale stock nel giugno 2022. Per far sì che l'attività di pesca possa proseguire finché, sulla base del parere scientifico più recente, non si fisserà il TAC definitivo, è opportuno stabilire un TAC provvisorio di 10 061 tonnellate per i mesi di luglio, agosto e settembre 2022 in funzione delle catture effettuate nel terzo trimestre del 2021.
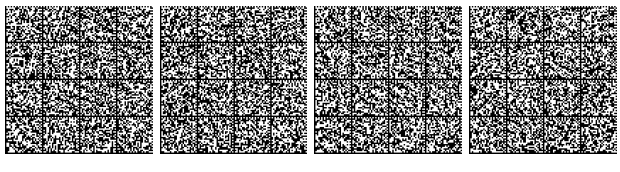
([1]) Regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio, del 27 gennaio 2022, che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 21 del 31.1.2022, pag. 1).